



Allegato "D"



*Agenzia Italiana del Farmaco*

**AIFA**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**Gara a procedura Aperta per l'affidamento dei servizi di custodia e gestione degli archivi  
cartacei esterni all'Agenzia Italiana del Farmaco**

**CIG 6649022288**



Contratto Rep. n. \_\_\_/2016

Oggetto: servizi di custodia e gestione degli archivi cartacei esterni all'Agenzia

Italiana del Farmaco - CIG 6649022288

Stipula: \_\_\_ / \_\_\_ / 2016

Decorrenza: \_\_\_ / \_\_\_ / 2016

Scadenza: \_\_\_ / \_\_\_ / 2021

### INDICE

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati e norme regolatrici

Art. 2 - Oggetto del Contratto

Art. 3 - Durata del Contratto

Art. 4 - Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

Art. 6 - Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore

Art. 7 - Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Art. 8 - Responsabilità Civile e Polizze Assicurative

Art. 9 - Cauzione

Art. 10 - Penali

Art. 11 - Recesso unilaterale dal Contratto

Art. 12 - Risoluzione dal Contratto

Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito - Disciplina del

Subappalto

Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali

Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale

utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto



Art. 17 - Foro competente

Art. 18 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Allegati al Contratto

REPUBBLICA ITALIANA

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

AREA COORDINAMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI

Ufficio Affari Amministrativi Contabilità e Bilancio

REP. N. /2016

° ° ° °

L'anno 2016, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Roma, alla Via del Tritone n. 181,  
nella sede dell'Agencia Italiana del Farmaco.

Davanti a me, Avv. \_\_\_\_\_,  Ufficiale rogante dell'Agencia Italiana del Farmaco,  
giusta determinazione del Direttore Generale p.t. del 3 agosto 2012, prot. n. STDG  
1547P/2012, sono presenti i signori:

**Prof. Luca PANI**, nato a Cagliari il 26/10/1960, in qualità di Direttore Generale e,  
per la carica, legale rappresentante p.t. dell'Agencia Italiana del Farmaco, giusta i  
poteri conferiti con Decreto del Ministero della Salute n. 1282 in data 8/11/2011,  
registrato dall'Ufficio centrale del bilancio Registro "Visti Semplici", fg. n. 1282, in  
data 14 novembre 2011;

Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, in qualità di  
\_\_\_\_\_, munito dei necessari poteri di firma, della

I contraenti della cui identità personale, io Ufficiale rogante sono certo, mi  
chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano il  
seguinte

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI



ARCHIVI CARTACEI ESTERNI ALL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

TRA: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 - 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella persona Prof. Luca PANI, nato a Cagliari il 26/10/1960, in qualità di Direttore Generale, e, per la carica, legale rappresentante p.t. dell'Agenzia Italiana del Farmaco, giusta i poteri conferiti con Decreto del Ministro della Salute n. 1282, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro "Visti Semplici", fg. n. 1282, in data 14 novembre 2011, ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente Contratto, in Roma, Via del Tritone n 181;

E: \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_, nella persona del Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante pro tempore munito dei necessari poteri di firma.

(ovvero in caso di Procuratore) in qualità di Procuratore di \_\_\_\_\_, munito dei necessari poteri di firma giusta procura conferita dal \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, autenticata nella firma dal Notaio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, rep. n. \_\_\_\_\_, registrata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ ed allegata al presente Contratto sub. lettera

A.

PREMESSO CHE

a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- AIFA, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco;



- *Contratto*, indica il presente Contratto fra le *Parti*;
- *Aggiudicatario o Fornitore contraente*, indica la Società \_\_\_\_\_ come  
in epigrafe individuata e rappresentata;
- *Bando di gara*, indica il bando inviato all'Ufficio Pubblicazioni della Gazzetta  
Ufficiale dell'Unione Europea in data 12/04/2016 – ID \_\_\_\_\_ e  
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. \_\_\_\_\_, Parte  
\_\_\_\_\_, del \_\_\_ / \_\_\_ /2016;
- *Disciplinare di gara*, indica il documento prot. AIFA n. \_\_\_\_\_ /P del \_\_\_\_\_  
e i relativi allegati, con il quale l'AIFA mediante le pubblicazioni effettuate  
secondo le modalità disposte dagli artt. 66, del D. Lgs.vo 163/2006 e 34  
comma 35, del D. L. n. 179/2012, ha bandito una gara nella forma della  
procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.  
per l'affidamento dei servizi di custodia e gestione degli archivi cartacei  
esterni all'Agenzia Italiana del Farmaco - CIG 6649022288;
- *Offerta economica*, indica l'offerta economica presentata dall'Aggiudicatario  
nell'ambito della procedura di gara relativa al presente *Contratto*;
- *Offerta tecnica*, indica l'offerta tecnica presentata dall'Aggiudicatario  
nell'ambito della procedura di gara relativa al presente *Contratto*;
- *Capitolato Tecnico*, indica il documento, redatto dall'AIFA nell'ambito della  
procedura di gara relativa al presente *Contratto*, nel quale sono  
dettagliatamente indicate le attività che l'Aggiudicatario dovrà espletare nel  
periodo di vigenza del *Contratto*;
- *DUVRI* indica il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti del  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2016;
- *DVR* indica il Documento di Valutazione dei Rischi del *Fornitore contraente*



del / / , corredato da tutti gli allegati obbligatori per legge;

- *Parte*, indica a seconda dei casi l'*AIFA* o l'*Aggiudicatario*;
- *Parti*, indica congiuntamente l'*AIFA* e l'*Aggiudicatario*;
- *Servizio*, indica l'oggetto del presente *Contratto* di cui all'art. 2;

b) l'*AIFA*, con determina del Direttore Generale n. 488 del 06/04/2016, è pervenuta alla determinazione di indire una procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. ("Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture"), avviata con il *Bando di gara*, per l'individuazione di un operatore economico con il quale concludere un contratto per l'affidamento dei servizi di custodia e gestione degli archivi cartacei esterni all'Agenzia Italiana del Farmaco, per un importo massimo complessivo a base d'asta di € 945.000,00= (novecentoquarantacinquemila/00), oltre IVA, da intendersi quale corrispettivo massimo;

c) all'esito della valutazione delle offerte, espletata dalla Commissione Giudicatrice interna in data / / , l'offerta presentata dal *Fornitore contraente* è risultata quella economicamente più vantaggiosa e, pertanto, l'appalto è stato allo stesso aggiudicato con determina del Direttore Generale n. del / / come da avviso di aggiudicazione della procedura di gara pubblicato in data / / sul sito web istituzionale dell'*AIFA*;

d) l'*Aggiudicatario* ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006, nonché quelli richiesti nel *Disciplinare* e nel *Bando di gara* per l'ammissione alla gara; L'*AIFA* procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni.

tutto ciò premesso, tra le *Parti*, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula



quanto segue:

#### **Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati e norme regolatrici**

1. Le *Parti* convengono che le premesse e tutti i documenti richiamati e gli atti menzionati nel *Contratto* ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.

2. I *Servizi* sono regolati, oltre che dal *Contratto*, dai seguenti atti: *Disciplinare e Bando di gara, Capitolato Tecnico, Offerta Tecnica, Offerta economica*, allegati al *Contratto* rispettivamente sub n. 1, 2, 3 e 4;

3. Le *Parti* convengono che, in caso di divergenza fra la disciplina contenuta nei predetti documenti, si applicherà a scelta dell'*AIFA* la normativa alla stessa più favorevole.

4. Per quanto in essi non espressamente stabilito e convenuto, si farà riferimento al D.lgs. n. 163/2006 e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia nonché alle norme del codice civile.

5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti di gara di cui in premessa prodotti dall'*AIFA* prevarranno su quelli prodotti dall'*Aggiudicatario*, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle *Parti*.

6. Le clausole del presente *Contratto* potranno essere sostituite, modificate o abrogate per congiunta volontà dell'*AIFA* e dell'*Aggiudicatario*, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del *Contratto* stesso.

#### **Art. 2 - Oggetto del Contratto**

1. Con il presente *Contratto* l'*AIFA* affida all'*Aggiudicatario*, che accetta, l'esecuzione dei servizi di custodia e gestione degli archivi cartacei esterni all'Agenzia Italiana del Farmaco.

2. Detti *Servizi* sono quelli specificamente descritti nel *Capitolato Tecnico* e nella *Relazione Tecnica* di cui in Premessa cui integralmente si rimanda e in appresso riassunti:

Costituiscono, altresì, oggetto del presente *Contratto* le seguenti forniture e/o servizi migliorativi, offerti in sede di gara dall'*Aggiudicatario* al fine di ottimizzare il servizio, i quali verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l'*AIFA*:

I *Servizi* oggetto del presente appalto dovranno essere espletati nei locali di disponibilità dell'*Operatore Economico*.

Per le attività da svolgere presso la sede dell'*AIFA*, si precisa che l'*AIFA* ha attualmente sede in Roma alla Via del Tritone nn. 181 e 169, eventuali sedi future saranno comunque ubicate all'interno del Comune di Roma.

3. Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'*Aggiudicatario*, potendo l'*AIFA* rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro *Operatore Economico* specializzato debitamente selezionato.

### **Art. 3 – Durata del Contratto**

1. Il presente *Contratto* avrà durata di sessanta (60) mesi a far data dal 30/06/2016, salvo diversa determinazione dell'*AIFA* e, comunque, fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, vedasi in particolare il punto 4) del paragrafo 2 del *Capitolato Tecnico*.

2. E' facoltà dell'*AIFA* disporre la sospensione totale o parziale dei servizi con preavviso di 20 (venti) giorni, qualora - per motivi diversi anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni - si rendesse necessaria, senza che il *Fornitore*



contraente possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o quant'altro.

#### Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo complessivamente previsto per i Servizi oggetto del presente Contratto e per l'intera durata dello stesso è pari a euro \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ / \_\_\_ ) oltre IVA, da corrispondersi in n. 20 (venti)  
ratei trimestrali posticipati, ciascuno pari a euro \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ / \_\_\_ ) oltre IVA, dietro presentazione di regolare fattura.

Resta fermo che tutti i servizi migliorativi di cui all'articolo 2 comma 2 che precede verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l'AIFA.

2. I corrispettivi non sono soggetti a revisione fino alla scadenza del Contratto e si intendono comprensivi di qualsiasi costo o onere sostenuto dall'Aggiudicatario per l'esecuzione dei Servizi.

3. Il Fornitore contraente rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664 c.c.

4. Ove nel corso di validità del contratto si verificassero variazioni (in aumento o in riduzione) dei volumi di scatole prodotte e movimentate, rientranti nel 20% in più o in meno su base quinquennale, il corrispettivo dovuto resterà fisso ed invariato. Per variazioni dei volumi superiori al 20% su base quinquennale verrà calcolato un costo a scatola pari a € 3,00 (tre,00) fermo restando il limite del quinto del valore del Contratto.

5. E' esclusa qualsiasi forma di anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 5 D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito in L. 28 maggio 1997 n. 140.

6. Costituisce condizione essenziale per il pagamento delle fatture la piena conformità dei Servizi ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti



dall'AIFA nonché l'apposizione dell'attestazione di regolare esecuzione a cura del Funzionario designato dal Dirigente competente.

7. L'AIFA procede alla sottoscrizione del presente *Contratto* ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni. Tuttavia la corresponsione al *Fornitore contraente* del corrispettivo contrattuale resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia; nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente *Contratto* si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto di AIFA al risarcimento del danno.

8. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura la quale dovrà necessariamente recare il relativo CIG 6649022288, essere intestata a: Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, C.F. n. 97345810580 – P.I. n. 08703841000.

Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l'Aifa il **Codice Univoco Ufficio di IPA** è il seguente: UFE1TR. *[ovvero in caso di fornitore estero mettere: La fattura dovrà essere inviata tramite posta elettronica all'indirizzo: salaposta@aifa.gov.it e per cc w.pellegrini@aifa.gov.it, specificando nell'oggetto il nome del fornitore, il numero e la data della fattura; ovvero tramite invio postale all'indirizzo: "Agenzia Italiana del Farmaco, Via del Tritone n. 181 – 00187 Roma". In caso di invio postale, per la data di ricezione farà fede la data di arrivo al protocollo AIFA.]*

Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte dell'AIFA che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte AIFA.

Al fine di consentire il riscontro della fattura, contestualmente all'invio della fattura

RE

elettronica, il *Fornitore contraente* si obbliga ad inviare all'indirizzo pec: [protocollo@aifa.mailcert.it](mailto:protocollo@aifa.mailcert.it) un prospetto dettagliato con l'indicazione dei volumi movimentati nel trimestre di riferimento; detta pec dovrà avere il seguente oggetto: "Allegato a fattura n. \_\_\_\_\_, CIG n. \_\_\_\_\_, Fornitore \_\_\_\_\_", riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del presente *Contratto* ed il nome del *Fornitore contraente*.

9. Ciascun pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario dedicato intestato all'*Aggiudicatario*, come espressamente indicato nella dichiarazione allegata al presente *Contratto* sub n. 5, rilasciata dallo stesso, sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari.

10. L'*Aggiudicatario* si impegna a rendere note all'*AIFA*, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio per l'*AIFA*.

11. L'*Aggiudicatario* garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

12. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente *Contratto* il mancato utilizzo da parte dell'*Aggiudicatario* del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente *Contratto*.



## Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

1. Nello svolgimento dei *Servizi*, il *Fornitore contraente* è tenuto ad osservare e ad adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente *Contratto*. Restano ad esclusivo carico del *Fornitore contraente* gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell'*AIFA*, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente all'*AIFA* ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna a svolgere i *Servizi* con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone l'esecuzione a regola d'arte, ivi compresi gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente *Contratto*.

Su specifica richiesta dell'*AIFA*, il *Fornitore contraente* si impegna a predisporre relazioni tecniche dettagliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei *Servizi*. In particolare, dovranno essere tempestivamente segnalati eventuali danni provocati nell'esecuzione dei *Servizi*.

4. Il *Fornitore contraente* non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione dei *Servizi* indicate nel *Contratto* e nel *Capitolato Tecnico*, salvo specifica richiesta

dell'AIFA.

5. Il *Fornitore contraente* si impegna a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata del Contratto, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

6. Il *Fornitore contraente* dovrà attenersi alle disposizioni fornite dalla Direzione Generale e dall'Ufficio Affari Amministrativi Contabilità e Bilancio dell'AIFA, concordando ogni specifica attività con la persona incaricata dall'AIFA, di cui al successivo art. 6 comma 1.

7. Nell'esecuzione di tali prestazioni, l'*Aggiudicatario* si impegna ad attenersi alle disposizioni e ulteriori attività accessorie che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire all'AIFA il miglior coordinamento possibile con eventuali fornitori di servizi complementari e/o accessori ai Servizi prestati dall'*Aggiudicatario*.

#### **Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del D. Lgs. n. 163/2006, AIFA nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del *Contratto*, incaricato di monitorare sulla corretta esecuzione dei *Servizi*, il Sig. \_\_\_\_\_.

2. Il *Fornitore contraente* nomina quale proprio Responsabile coordinatore dei *Servizi* il Sig. \_\_\_\_\_ il quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'AIFA per tutti gli aspetti inerenti i *Servizi* il quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'AIFA per tutti gli aspetti inerenti i *Servizi*, gestire e coordinare la corretta esecuzione dei *Servizi* da parte del *Fornitore contraente*.

#### **Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro**

RE

1. L'esecuzione delle attività costituenti l'oggetto del *Contratto* dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro stabiliti dalla normativa nazionale e, in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., dalla normativa comunitaria vigente, nonché dalla normativa nazionale e comunitaria che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente *Contratto*.

2. Qualora, in corso di esecuzione, l'*Aggiudicatario* rilevi un potenziale pericolo per la salute o la sicurezza delle persone, dovrà comunicarlo senza indugio all'*AIFA*, con conseguente responsabilità per eventuali danni derivanti dal mancato o ritardato avviso.

3. L'*Aggiudicatario* è, altresì, responsabile per tutte le richieste di risarcimento di danni, costi, spese e indennizzi indirizzate all'*AIFA*, qualora tali richieste risultino causate, direttamente o indirettamente, da inadempimento delle norme di sicurezza o di altre norme applicabili, di qualsiasi natura, ascrivibili all'*Aggiudicatario*.

4. I *Servizi* oggetto del presente *Contratto* rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. E' fatto obbligo all'*Aggiudicatario* di disporre affinché nell'esecuzione dei *Servizi* oggetto dell'appalto vengano rispettate le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. L'*Aggiudicatario* dovrà pertanto, improntare la propria condotta al rispetto dei principi di cui sopra. All'atto della stipula l'*Aggiudicatario* produce il Documento di Valutazione dei Rischi (*DVR*), citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*, relativo ai *Servizi* e alle attività descritte nel *Contratto*. Acquisito il suddetto documento, l'*AIFA* ha facoltà di chiedere, prima dell'inizio dei *Servizi*, l'integrazione e/o l'adeguamento

RE

dello stesso alla vigente normativa, ove ne ravvisi la necessità, fermo restando che

l'Aggiudicatario rimane unico responsabile della redazione e dei contenuti del

documento stesso. In aggiunta a quanto sopra, l'Aggiudicatario avrà l'obbligo di:

- attenersi alle misure generali di tutela (art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- mantenere le aree di lavoro di propria pertinenza in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- curare la cooperazione con altri datori di lavoro presenti negli stessi luoghi e ambienti di lavoro.

Fermi restando gli obblighi di cui sopra, sono specifiche responsabilità dell'Aggiudicatario:

- condurre l'appalto, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro vigente;
- provvedere alla realizzazione delle misure preventive e protettive necessarie per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori attenendosi ai piani di sicurezza;
- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai dispositivi di protezione collettiva e individuale;
- vigilare ai fini del pieno rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e per l'effettivo uso da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
- vigilare, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sull'effettivo periodico controllo sanitario dei lavoratori, in specie per quanto attiene alla normativa sul lavoro notturno;
- informare i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti durante lo svolgimento e della loro attività, in relazione a particolari interventi affidati;

re

- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, in accordo alle procedure e ai Piani di Emergenza predisposti da AIFA.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'AIFA ha redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenze – DUVRI, citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*, recante una valutazione ricognitiva dei rischi dovuti all'interferenza che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del *Contratto* e le relative misure di prevenzione e protezione. L'interferenza è la circostanza che si verifica se durante l'espletamento dei *Servizi* si ha un contatto rischioso tra il personale dell'AIFA o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area con contratti indipendenti. Il DUVRI con l'annesso Addendum costituirà parte integrante del presente *Contratto* di appalto e avrà validità immediata dalla sottoscrizione dello stesso. L'AIFA, in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà procedere alla revisione e all'aggiornamento in corso d'opera del DUVRI e dell'annesso Addendum. L'eventuale revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

#### **Art. 8 - Responsabilità Civile e Polizze Assicurative**

1. Il *Fornitore contraente* assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'AIFA che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, colpose o dolose, comunque connesse all'esecuzione dei *Servizi* o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il *Fornitore contraente* assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'AIFA per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi

RE

per infortuni o danni arrecati a persone e/o cose in relazione allo svolgimento dei Servizi.

3. Anche ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, all'atto della stipula l'Aggiudicatario produce copia/e di adeguata/e polizza/e assicurativa/e come richieste ai sensi del paragrafo 12 del *Disciplinare*, allegata/e al presente *Contratto* sub. 6, idonea/e a coprire gli eventuali danni arrecati nello svolgimento dei Servizi di cui all'articolo 2 del presente *Contratto*. Alla scadenza della/e predetta/e polizza/e, il *Fornitore Contraente* provvederà a fornire copia del rinnovo sino al termine del periodo di efficacia del *Contratto* e comunque fino al completo adempimento delle prestazioni previste dal *Contratto* stesso, pena la risoluzione del *Contratto* e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

4. L'Aggiudicatario solleva l'AIFA da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore contraente* per i danni non coperti dalla cauzione di cui al successivo art. 9 o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti in polizza la quale non costituisce un limite al risarcimento dei danni.

#### **Art. 9 - Cauzione**

1. All'atto della stipula, l'Aggiudicatario produce idoneo documento comprovante la prestazione della cauzione definitiva, secondo le modalità di cui all'art.113 del D.Lgs. n. 163/2006, allegata al presente *Contratto* sub. 7.

2. La cauzione, valida fino alla scadenza del *Contratto* e comunque non svincolabile sino al completo adempimento delle obbligazioni dell'Aggiudicatario ivi incluso il

fe

pagamento delle penali, è prestata per un importo esente da IVA di euro \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_), pari al 10 % del valore del servizio di cui all'art. 4 del presente *Contratto*, ridotto della metà in virtù del possesso della Certificazione di Qualità UNI CEI ISO 9000, citata nelle *Premesse* del presente *Contratto*.

3. Detta cauzione viene prestata dal *Fornitore contraente* a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e verrà svincolata al termine del *Contratto*, previa verifica dell'esatto adempimento da parte del *Fornitore contraente* di tutte le obbligazioni contrattuali.

4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per effetto di quanto disposto dal *Contratto* (es. a seguito dell'applicazione delle penali), essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'*AIFA* avrà reso noto al *Fornitore contraente* l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il *Contratto* si intenderà risolto di diritto in danno del *Fornitore contraente*, salvo il diritto al risarcimento del danno subito dall'*AIFA*.

#### **Art. 10 – Penali**

1. Qualora l'*AIFA* riscontri che, per qualsiasi motivo, i *Servizi* non vengono espletati in modo esaustivo o conforme a quanto previsto nel presente *Contratto*, nel *Disciplinare* e nel *Capitolato Tecnico*, addebiterà all'*Aggiudicatario* la seguente penale, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

- con riferimento alle prestazioni dei *Servizi*, che costituiscono l'oggetto contrattuale, nel caso di ritardo rispetto alla tempistica formulata nell'*Offerta Tecnica*, l'*Aggiudicatario* sarà tenuto a corrispondere all'*AIFA* una penale per ogni giorno di ritardo pari € 200,00 (duecento).



2. L'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del *Contratto*, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Ove l'importo delle penali applicate raggiunga poi il limite del 10% dell'importo del *Contratto*, l'*AIFA* potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

3. L'*AIFA* potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli importi dovuti al *Fornitore contraente* a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi, a sua insindacabile scelta, sulla cauzione di cui al precedente art. 9, senza necessità di diffida o di azione legale.



4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al *Fornitore contraente* per iscritto. Il *Fornitore contraente* dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni ad *AIFA* nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'*AIFA* ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al *Fornitore contraente* le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il *Fornitore contraente* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il *Contratto* nei casi in cui questo è consentito.

6. Il *Fornitore contraente* prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto dell'*AIFA* a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. In ogni caso, l'*AIFA* si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non

regolarmente eseguite, imputando al *Fornitore contraente* i relativi costi.

#### Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto

1. L'*AIFA* ha la facoltà di recedere dal presente *Contratto*, nelle seguenti ipotesi:

a) L'*AIFA* potrà in qualunque momento recedere dal *Contratto*, per giusta causa qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi dei servizi oggetto del presente *Contratto* nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso al *Fornitore contraente*, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.

b) L'*AIFA* potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione della presente procedura di gara, siano migliorativi rispetto a quelli del *Contratto* stipulato con l'*Aggiudicatario*, e lo stesso non acconsenta ad una modifica.

c) Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o altro responsabile dell'*Aggiudicatario* siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'*AIFA* ha diritto di recedere dal presente *Contratto* in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso.

2. In tutti i casi di recesso, l'*Aggiudicatario* dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'*AIFA*.

3. In tutti i casi di recesso, l'*Aggiudicatario* ha diritto al pagamento della parte dei

  
Servizi correttamente effettuati in base al *Contratto* fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

4. In tutti i casi di recesso *L'Aggiudicatario* rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

#### **Art. 12 – Risoluzione dal Contratto**

1. *L'AIFA* avrà, previa comunicazione scritta da inviare al *Fornitore contraente* a mezzo PEC, di risolvere il presente *Contratto* ai sensi dell'art. 1456 del c.c., a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:

- 
- a) in caso di cessione del presente *Contratto* o dei *Servizi* o del credito ovvero in caso di subappalto non autorizzato o autorizzabile da parte dell'*AIFA*;
  - b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;
  - c) in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*;
  - d) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità di cui all'art. 10 del presente *Contratto*;
  - e) in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera inviata a mezzo PEC, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'*AIFA* all'*Aggiudicatario*, il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa lettera. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso

 di reiterato inadempimento da parte dell'Aggiudicatario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, il contratto si intenderà risolto di diritto;

- f) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti dell'Aggiudicatario le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ss.mm.ii. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

L'AIFA procede alla sottoscrizione del presente Contratto ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni, nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo quanto indicato all'art. 4 comma 7 che precede e in ogni caso salvo il diritto di AIFA al risarcimento del danno.

-  g) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo quanto previsto ai successivi artt. 14 e 15.

- h) in caso di violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto in appresso indicato. In particolare l'Aggiudicatario dichiara di aver preso visione - sul sito istituzionale dell'AIFA [www.agenziafarmaco.gov.it](http://www.agenziafarmaco.gov.it), alla voce Attività>Affari Amministrativi>Codice disciplinare e codice di condotta - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché dal Codice di comportamento integrativo emesso dall'AIFA. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. citato, l'Aggiudicatario si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi



previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione del presente *Contratto* a insindacabile giudizio dell'*AIFA*. In particolare l'*AIFA*, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'*AIFA* procederà alla risoluzione del presente *Contratto*.



2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente *Contratto*, il *Fornitore contraente*, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori spese alle quali l'*AIFA* dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva la facoltà di *AIFA* di affidare l'appalto a terzi in danno al *Fornitore contraente* e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

**Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito – Disciplina del Subappalto**

1. E' fatto divieto all'*Aggiudicatario* di cedere, a qualsiasi titolo, il presente *Contratto* a pena di nullità della cessione stessa.

2. È fatto assoluto divieto al *Fornitore contraente* di cedere l'esecuzione, anche parziale, dei *Servizi*.

3. E' fatto altresì divieto all'*Aggiudicatario* di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dall'esecuzione del presente *Contratto* e di conferire procure all'incasso.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 9 e la facoltà per l'AIFA di risolvere il presente *Contratto*, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

5. È inoltre fatto divieto all'*Aggiudicatario* di subappaltare, in tutto o in parte, i *Servizi* oggetto di affidamento ove non previsto in sede di Offerta dall'*Aggiudicatario*, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione di cui all'art. 9.

(ovvero in caso di subappalto previsto in sede di Offerta dall'*Aggiudicatario*;) E' consentito il subappalto dei servizi di \_\_\_\_\_ di cui all'art. 2 punto

\_\_\_\_\_ che precede nei confronti della società \_\_\_\_\_,

giusta richiesta di autorizzazione al subappalto avanzata dal *Fornitore contraente* con nota Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, assunta al protocollo AIFA n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_. Resta fermo che, qualora in fase di controllo dei requisiti del subappaltatore ai sensi dell'art. 38 D.lgs. n. 163/2006 dovessero riscontrarsi irregolarità nei confronti della citata società subappaltatrice, la presente autorizzazione si intenderà immediatamente revocata senza che né il *Fornitore contraente* né la ditta subappaltatrice possano vantare nei confronti dell'AIFA alcuna pretesa o diritto in merito e fatti salvi ogni e qualsiasi diritto dell'AIFA.

#### **Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi**

1. Il *Fornitore contraente* si impegna a mantenere la massima RISERVATEZZA in merito ai documenti, informazioni, notizie e modalità organizzative e operative relative all'AIFA che possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione dei *Servizi* oggetto del *Contratto*, con divieto di divulgazione e utilizzo in alcun modo e a

pe

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione del *Contratto*, impegnandosi, altresì, a non eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico ad esso conferito con il presente *Contratto*.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. In merito il *Fornitore contraente* dovrà richiamare l'attenzione dei propri dipendenti e dei propri incaricati che comunque collaborino a qualsiasi titolo all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente *Contratto*, su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all'uso illegittimo di notizie riservate. In particolare il *Fornitore contraente* si impegna a diffidare i propri dipendenti e i propri incaricati come sopra descritti, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia e a far mantenere riservate le informazioni di cui i medesimi venissero a conoscenza, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile.

E' fatto obbligo all'*Aggiudicatario*, ai propri dipendenti ed ai propri incaricati di compilare e firmare l'apposito modulo "Dichiarazione di riservatezza" predisposto dall'*AIFA* per le Imprese terze, allegato al presente *Contratto* sub n. 8.

5. In caso di ripetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di segretezza e/o riservatezza, l'*AIFA*, previa contestazione all'*Aggiudicatario* delle infrazioni agli obblighi di riservatezza e/o segretezza, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente *Contratto*, fermo restando che l'*Aggiudicatario* sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'*AIFA*.

6. Le *Parti*, altresì, adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano determinare CONFLITTI DI INTERESSE, compromettendo

RE

l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del *Contratto*.

6. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, l'AIFA adotterà immediatamente tutti i provvedimenti ritenuti a proprio insindacabile giudizio necessari a porvi rimedio, senza che l'Aggiudicatario possa opporvisi.

#### **Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali**

1. Le *Parti* prendono atto che i dati personali inseriti nel presente *Contratto* nonché quelli oggetto di trattamento nell'espletamento dei *Servizi*, rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Con la sottoscrizione del presente *Contratto*, le *Parti* dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, le *Parti*, con la stipula del *Contratto*, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, prendono atto che:

a) Titolare del trattamento dei dati è l'*Agenzia Italiana del Farmaco*, con sede in Roma, via del Tritone n. 181, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Luca Pani;

b) l'AIFA, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali oggetto dei *Servizi* del presente *Contratto*, designa il *Fornitore contraente "Responsabile esterno al trattamento dei dati"*, con i compiti e le responsabilità di cui all'art. 29 D. Lgs. n. 196/2003, come da atto di designazione allegato al presente *Contratto* sub n. 9;

c) i dati personali trattati nell'espletamento dei *Servizi* connessi all'espletamento

re

delle attività oggetto del presente *Contratto*, come sopra descritte e dettagliate, dovranno essere strettamente limitati all'adempimento delle obbligazioni contrattuali e all'efficiente svolgimento dei *Servizi*, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna ad effettuare i trattamenti di dati, sia manualmente che mediante strumenti informatici finalizzati alla loro archiviazione, gestione e trasmissione, e comunque con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati, mediante personale appositamente designato "*incaricato al trattamento*".

4. L'*Aggiudicatario* si impegna ad informare il proprio personale incaricato, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, in merito agli obblighi e alle responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali.

5. In qualsiasi momento, anche successivamente all'estinzione del *Contratto*, gli interessati potranno esercitare nei confronti del *Fornitore contraente* i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

6. L'*Aggiudicatario* è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali di cui l'*AIFA* è Titolare, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003, pena la risoluzione di diritto del presente *Contratto* e salvo il diritto dell'*AIFA* e degli eventuali co-interessati al risarcimento del danno.

7. L'*Aggiudicatario* presta il consenso alla pubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.", nonché dell'art. 32 della legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la

fe

repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.". Pertanto, l'Aggiudicatario acconsente espressamente al trattamento e alla pubblicazione sul sito internet della scrivente AIFA dei dati relativi alla presente procedura di gara e al presente Contratto.

**Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto**

1. L'Aggiudicatario si impegna ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico, utilizzando esclusivamente proprio personale legato all'Aggiudicatario da un rapporto di lavoro stabile per l'intera durata del rapporto contrattuale in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale.
2. Il Fornitore contraente si impegna, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro.
3. L'Aggiudicatario si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione dei Servizi un trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi, regolamenti o accordi collettivi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni del Contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo di lavoro successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che il Fornitore contraente non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o, comunque, non sia più ad esse associato. Il Fornitore contraente si obbliga a mantenere l'applicazione dei suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
4. L'AIFA, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione al

RE

*Fornitore contraente* delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% dell'importo delle fatture concernenti il periodo in cui l'inadempienza è stata accertata. La ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che l'Ispettorato predetto abbia dichiarato che le inadempienze sono state sanate: in tale ipotesi il *Fornitore contraente* non potrà avanzare alcuna pretesa per il ritardato pagamento.

5. Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo dell'*Aggiudicatario* tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività svolte presso l'Agenzia Italiana del Farmaco dall'*Aggiudicatario*, nessuna esclusa.

6. Le *Parti* convengono espressamente sin da ora che l'*Aggiudicatario* manlevi e tenga indenne l'AIFA in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato dall'*Aggiudicatario*, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione dei singoli *Servizi* ed in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo. L'*Aggiudicatario* sarà, inoltre, tenuto a fornire all'AIFA ogni informazione e documentazione necessaria alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, in particolare precisando (e all'occorrenza documentando) la posizione INPS/INAIL del personale impiegato.

7. In ogni caso, l'*Aggiudicatario* manleverà e terrà indenne integralmente AIFA in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti, o

PR  
VIA  
fornitori nello svolgimento dei Servizi.

8. In nessun caso il personale impiegato per l'esecuzione dei Servizi oggetto del presente Contratto potrà essere considerato personale dipendente dell'AIFA.

9. L'Aggiudicatario sarà ritenuto responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno emanate dall'AIFA.

#### **Art. 17 - Foro competente**

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **Art. 18 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico del *Fornitore contraente* tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che per legge competono all'AIFA.

2. A tal fine, il *Fornitore contraente* dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che il *Fornitore contraente* è tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i..

3. Conseguentemente al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

4. Ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972 il presente Contratto è, altresì, assoggettato ad imposta di bollo, posta dall'art.8 del citato DPR n. 642/1972 a carico del *Fornitore contraente*.

5. Il versamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo verrà effettuato a cura dell'Ufficiale Rogante dell'AIFA, il *Fornitore* provvederà al rimborso dei relativi importi anticipati dall'AIFA a mezzo bonifico sul c/c che l'Aifa indicherà con separata comunicazione.

pe

**Allegati al Contratto:**

A. Procura (se contratto firmato da un procuratore)

1. Disciplinare e Bando di gara;

2. Capitolato Tecnico;

3. Offerta Tecnica;

4. Offerta Economica;

5. Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

6. Copia polizze assicurative;

7. Cauzione definitiva;

8. n. Dichiarazioni di riservatezza da parte di Imprese terze;

9. Atto di designazione a Responsabile esterno al trattamento dei dati;

10. DUVRI;

11. DVR.

Tutti i sopraelencati allegati sono già presenti agli atti dell'Agenzia Italiana del Farmaco in quanto parte integrante del Contratto; pertanto gli stessi non vengono presentati per gli adempimenti registrativi.

Il presente contratto consta di una una Premessa, articolata in 6 (sei) punti, di 18 (diciotto) articoli e di 11 (undici) allegati. E' composto di 32 (trentadue) pagine complessive ed è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012, convertito in L. 221/2012.

**AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO**

(Luca Pani)

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale p.t. (ovvero in caso di firma del

re

contratto da parte del procuratore) Procuratore munito dei necessari poteri, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto e dei documenti in atti richiamati nel presente Contratto. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati e norme regolatrici

Art. 2 - Oggetto del Contratto

Art. 3 - Durata del Contratto

Art. 4 - Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

Art. 6 - Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore

Art. 7 - Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Art. 8 - Responsabilità Civile e Polizze Assicurative

Art. 9 - Cauzione

Art. 10 - Penali

Art. 11 - Recesso unilaterale dal Contratto

Art. 12 - Risoluzione dal Contratto

Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito - Disciplina del Subappalto

Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali

Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale



utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto

Art. 17 - Foro competente

Art. 18 - Oneri fiscali e spese contrattuali

( )

Il presente Contratto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti, dinnanzi a me Ufficiale Rogante, con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'articolo 52 bis della L. n. 89/1913, introdotto dal D.Lgs. n. 110/2010, nell'apposizione della firma autografa e nella successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica dell'atto sottoscritto.



In presenza delle parti, io Ufficiale Rogante ho firmato, con firma digitale, il presente documento informatico in formato pdf.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

**L'UFFICIALE ROGANTE**

( )

C.F.:

Certificatore:

N. SERIE:

Codice identificativo:

Validità: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_



E' copia conforme all'originale composta di n. 32..... fogli. Il presente documento è stato firmato digitalmente in data 15/04/2016 Roma Il 13/05/2016

IL FUNZIONARIO  
*[Handwritten signature]*